

**COMUNE DI B R A O N E  
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24 giugno 1997

## ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni introdotte dal D. Lgs. n.566 del 28.12.1993 e della Legge n. 549 del 29.12.1995.

## ART. 2

### CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs 507/93 in base alla popolazione residente al 31.12.1996 - quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT - che N. di n. 582 abitanti, questo Comune appartiene alla classe V^.

## ART. 3

### SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

## ART. 4

### OGGETTO DELLA TASSA

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93 del 15.11.1993 e successive modificazioni sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

## ART. 5

### TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

## ART. 6

### OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

## ART. 7

### GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 6 sono comprese in una sola categoria.
2. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.  
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

## ART. 8

### OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa :
  - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura, o specie portanti pubblicità annunci e simili che comunque proiettino sul suolo ;
  - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale ;
  - c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali in legno, ferro, cemento, travi o tralicci ;
  - d) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari ;
  - e) occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ;  
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al 50%.
3. Per le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, di cui all'art. 44 - comma 2 - del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 30%.

## ART. 9

### ESENZIONE DALLA TASSA

1. A norma dell'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere ;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci ;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali ;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ;
  - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico (es. : comizi) purchè l'area non ecceda i 10 mq .
2. In deroga all'art. 44 e seguenti del D.Lgs. 507/93 ed ai sensi della Legge 549/95, la tassa non si applica :
  - a) alle occupazioni permanenti con i passi carrabili ;
  - b) alle occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e privato su aree pubbliche a ciò destinate ;
  - c) alle occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola ;
  - d) alle occupazioni temporanee effettuate con tende fisse e retrattili .
3. La tassa non si applica altresì per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

## ART. 10

### RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.  
Esse sono sempre revocabili.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare il progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza Municipale.
4. La concessione o l'autorizzazione non può essere, in parte o in toto, ceduta o sub-concessa dal titolare richiedente.  
Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.
5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.
6. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc...) e che a richiesta dovrà esibire.
7. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.

## ART. 11

### REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi :
  - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete ;
  - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ;
  - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione ;
  - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.
4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione ; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da

parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunale di igiene, polizia municipale, urbanistica, normative di legge.

## ART. 12 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti ; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, al denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere e festeggiamenti.
7. La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche se di importo inferiore a L. 10.000.= non è dovuta.

## ART. 13

### OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa § determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
3. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

## ART. 14

### DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale di cui all'allegato A) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

## ART. 15

### APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

## ART. 16

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
  - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali ;
  - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari ;
  - c) esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati ;
  - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane ;
  - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro allo esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali ;
  - f) impianti portainsegne, réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari decauville, striscioni pubblicitari ;
  - g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
  - h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

## ART. 17

### CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali, dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
3. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria, come tale sempre revocabile ; ne è vietata la sub-concessione.

## ART. 18

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime ; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 per metro quadrato e per giorno.
3. Le occupazioni temporanee con tende e simili, sono esonerate dal pagamento della tassa.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è aumentata del 25%, con esclusione dei quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta del 80%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa del 50%.
8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è ridotta del 30%.
9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%.
10. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

## Art. 19

### ACCERTAMENTI - RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

1. Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive, si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art. 51 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

## ART. 20

### SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data della scadenza stabilita dall'art. 12 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

## ART. 21

### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93 :
  - a) in forma diretta ;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale ;
  - c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.
2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

## ART. 22

### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ; predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

## ART. 23

### CONTRAVVENZIONI

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 24

CONTENZIOSO


1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso in I° grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in II° grado alla Commissione Tributaria Regionale ai sensi della D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 contenente "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 20 della Legge n. 413" modificato dal D.L. 15.03.1996 n. 126, a decorrere dal 01 Aprile 1996, data di insediamento delle Commissioni medesime.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1998.

IL SINDACO  
(Prandini prof. Rino)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Stanzione Dott. Giovanni)



## TARIFFE T.O.S.A.P.

ALLEGATO A)

### OCCUPAZIONI PERMANENTI : (annuale)

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Occupazione ordinaria del suolo comunale   | per mq. L. 34.000.= |
| 2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 50%)             | per mq. L. 17.000.= |
| 3. Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione al 30%) | per mq. L. 10.200.= |

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE: (giornaliera)

Le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Occupazione ordinaria del suolo comunale  | per mq. L. 3.000.= |
| 2. Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 50%)  | per mq. L. 1.500.= |
| 3 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 25%)       | per mq. L. 3.750.= |
| 4. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione 50%)   | per mq. L. 1.500.= |
| 5. Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)   | per mq. L. 600.=   |
| 6. Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Riduzione del 30%)  | per mq. L. 2.100.= |
| 7. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%)   | per mq. L. 1.500.= |
| 8. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)  | per mq. L. 600.=   |
| 9. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione - (a tariffa ridotta del 50%) | per mq. L. 1.500.= |

## OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

### OCCUPAZIONI PERMANENTI : (annuale)

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonch, con seggiovie e funivie : la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata. per Km lineare L. 250.000.=
2. Occupazioni con seggiovie e funivie : fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua L. 100.000.=
3. Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua L. 20.000.=

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE : (giornaliera)

1. Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni :
  - fino a 1 Km lineare L. 10.000.=
  - superiore al km lineare L. 15.000.=
2. Occupazioni di cui al n.1 di durata superiore a 30 giorni : la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :
  - a) del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni :
    - fino ad 1 Km lineare L. 13.000.=
    - superiore al Km lineare L. 19.500.=
  - b) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 :
    - fino ad 1 Km lineare L. 15.000.=
    - superiore al Km lineare L. 22.500.=
  - c) del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni :
    - fino ad 1 Km lineare L. 20.000.=
    - superiore al Km lineare L. 30.000.=

### OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Centro abitato	L. 6.000.=
Zona limitrofa	L. 50.000.=
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000.=
Frazioni	L. 10.000.=

### OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Centro abitato	L. 20.000.=
Zona limitrofa	L. 15.000.=
Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L. 10.000.=